Tribunale Ordinario di Torino
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Procedimento **20990/2026 promosso da**

[redacted] (CUI: [redacted]) con il patrocinio dell'avv. PASQUERO ALBERTO

Il Giudice,

visto il ricorso;

visto l'art. 35bis D. L.vo 25/2008 introdotto dal D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017;

ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;

rilevato che il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a rimanere, ai sensi dell'art. 35 bis comma 4, D.l.vo 25/2008 così come modificato dal DL 100/2026;

ritenuto che l'istanza di sospensione (*rectius,* di autorizzazione a rimanere) sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;

preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);

osservato che il Ministero dell'interno ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;

rilevato che l'autorità accertante ha applicato la procedura accelerata ai sensi dell'art. 42 par. 1 lett. j) del nuovo Regolamento Procedura, provenendo il ricorrente dall'Algeria, vale a dire da un Paese con tasso di riconoscimento della protezione internazionale nell'UE inferiore al 20%;

rilevato che la procedura accelerata è stata adottata nonostante l'indicazione di vulnerabilità riportata nel modulo di screening (cfr. doc. 6 allegato al ricorso);

rilevato che, nonostante l'espressa disposizione di far curare l'audizione da parte di funzionario istruttore con esperienza nei confronti di soggetti vulnerabili (cfr. doc. 9 – determina della procedura), nel corso dell'audizione non è stata compiuta alcuna domanda volta all'approfondimento delle condizioni di salute del richiedente, al di là della generica domanda "*come sta di salute?"* (cfr. doc. 2 allegato al ricorso);

rilevato che, come anche sostenuto dal Tribunale di Bologna con provvedimento del 26 ottobre 2026, gli artt. 21, par. 2, e 53 Reg. (UE) 2024/1348, prevedendo anche la cessazione in qualunque fase di una procedura accelerata o di frontiera già avviata, impongono un monitoraggio costante della vulnerabilità e delle esigenze di garanzie procedurali particolari, del quale la Commissione territoriale deve dar conto anche quando ne conferma l'insussistenza, dato che l'esclusione di esigenze procedurali particolari allo screening non ne presume l'assenza per l'intera procedura;
rilevato, pertanto, che se l'audizione non approfondisce la vulnerabilità, la procedura accelerata non è stata correttamente attuata, con conseguente riespansione della procedura ordinaria e con sospensione automatica e diritto di rimanere;

visto l'art. 35 bis co. 4 bis D. Lvo 25/2008, come modificato dal DL 100/2026,

P.Q.M.

DICHIARA il provvedimento impugnato automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e, per l'effetto, ACCERTA il diritto del ricorrente a permanere sul territorio nazionale per la durata del procedimento;
DISPONE che l'Autorità competente rilasci il documento ex art. 4 d.lgs. 142/2025 (documento che ai sensi dell'art. 22 del medesimo D.lgs. 142/2025 consente lo svolgimento di attività lavorativa decorsi giorni 90 dalla formalizzazione della domanda).

MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:

- **potrà** depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;
- **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale; ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza;
- **Dispone** la **trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.

FISSA

udienza avanti al giudice dott.ssa Rosanna La Rosa al giorno **05.03.2027, ore 09:30,** presso il Palazzo di Giustizia di Torino (aula 26; piano terra; ingresso 8).

Dispone l'archiviazione del sub.

Torino, 11/11/2026

Il Giudice
Rosanna La Rosa